

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA  
Body accredited by ACCREDIA

Presidente  
Carlo Ghirlanda

Vice Presidente Vicario  
Luca Barzagli

Vice Presidente  
Ferruccio Berto

Vice Presidente  
Giovanni Cangemi

Vice Presidente  
Gianfranco Prada

Segretario Nazionale  
Sabrina Santaniello

Segretario Sindacale  
Corrado Bondi

Segretario Culturale  
Virginio Bobba

Tesoriere  
Pasquale Di Maggio

**A.N.D.I.**

Lungotevere R. Sanzio, 9  
00153 Roma  
Tel. 06.5833.1008  
Fax 06.5830.1633  
info@andinazionale.it  
www.andi.it  
C.F.: 96238930588

Circolare 68.1919.SS/P  
Prot. 545.21. SS/P

Roma, 29 luglio 2021

**AI PRESIDENTI DEI  
DIPARTIMENTI REG.LI E  
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI**

**AI SEGRETARI SINDACALI DEI  
DIPARTIMENTI REG.LI E  
DELLE SEZIONI PROV.LI ANDI**

**AI DIPARTIMENTI REG.LI ANDI  
ALLE SEZIONI PROV.LI ANDI**

*e p.c.* **AI COMPONENTI  
L'ESECUTIVO NAZ.LE ANDI**

Loro Sedi

Invio per email

Oggetto: Giugno 2021 – novità fiscali

*Cari Colleghi,*

Vi indichiamo qui di seguito un approfondimento riguardante la rassegna delle novità fiscali del mese di Giugno 2021 di possibile Vostro interesse.

Si segnalano alcune importanti precisazioni dell'Agenzia delle Entrate riguardo alla possibilità di godere del trattamento agevolato IVA per le cessioni aventi ad oggetto tomografi computerizzati ad uso odontoiatrico, alla compatibilità tra regime forfettario e redditi da pensione e, infine, analogamente al mese precedente, ai contributi a fondo perduto, e in generale a tutte le misure di carattere agevolativo destinate al contrasto dell'emergenza pandemica COVID-19, e alla loro imputazione ai fini del raggiungimento della soglia dei 65mila euro utile all'accesso al regime forfettario.

Si tratta, in particolare, dei seguenti documenti:

**Risposta a interpello all'Agenzia delle Entrate n. 391 del 7 giugno 2021 – IVA - Articolo 124 Decreto Rilancio - Tomografo computerizzato ad uso odontoiatrico**

[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta\\_391\\_07.06.2021.pdf/0ffdd875-9b62-271d-449e-57d7c98ab8bb](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_391_07.06.2021.pdf/0ffdd875-9b62-271d-449e-57d7c98ab8bb)

*La suddetta risposta a interpello fornita dall'Amministrazione Finanziaria, analogamente alle precedenti già segnalate, è di particolare interesse per tutti gli odontoiatri che acquisiscono i beni necessari al contenimento e alla gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19 contemplati dall'articolo 124 del D. L. n. 34/2020.*

*In merito si ricorda che la norma ha previsto che le cessioni dei suddetti beni godono di un trattamento fiscale IVA agevolato, consistente nell'esenzione da imposta per le operazioni effettuate dal 19 maggio al 31 dicembre 2020 e nell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5% per quelle effettuate a partire dal primo gennaio 2021.*

*Si ricorda, inoltre, come per individuazione dei beni oggetto di trattamento agevolato occorra fare riferimento – come disposto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 25 ottobre 2020 n. 26/E – ai beni tassativamente elencati in calce alla Circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 30 maggio 2020 n. 12.*

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA  
Body accredited by ACCREDIA

Presidente

Carlo Ghirlanda

Vice Presidente Vicario

Luca Barzagli

Vice Presidente

Ferruccio Berto

Vice Presidente

Giovanni Cangemi

Vice Presidente

Gianfranco Prada

Segretario Nazionale

Sabrina Santaniello

Segretario Sindacale

Corrado Bondi

Segretario Culturale

Virginio Bobba

Tesoriere

Pasquale Di Maggio

A.N.D.I.

Lungotevere R. Sanzio, 9

00153 Roma

Tel. 06.5833.1008

Fax 06.5830.1633

info@andinazionale.it

www.andi.it

C.F.: 96238930588

Tale riferimento aveva indotto molti operatori ad escludere dal novero dei beni agevolati proprio i tomografi computerizzati ad uso odontoiatrico, per i quali l'Agenzia delle Entrate ha successivamente riconosciuto, attraverso l'emaneazione dei principi di diritto n. 2 e n. 3 del 9 febbraio 2021, il pieno diritto al godimento del trattamento agevolato. Inoltre, con la risposta a interpello n. 56 rilasciata in data 25 gennaio 2021, la stessa Agenzia ha ammesso la possibilità di riconoscere il godimento del medesimo beneficio ai cosiddetti "beni accessori" al bene principale acquistato.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'orientamento già espresso nei summenzionati documenti di prassi, tratta nuovamente della fattispecie della cessione di tomografi computerizzati ad uso odontoiatrico, entrando nel merito di due specifiche questioni:

- la possibilità che possa godere del trattamento agevolato anche il "braccio per le teleradiografie", che normalmente viene ceduto insieme al tomografo;
- la possibilità, nel caso in cui su una cessione avvenuta dal 19 maggio al 31 dicembre 2020 sia stata applicata l'IVA, di emettere una nota di variazione, così rientrando dell'IVA erroneamente corrisposta.

La risposta dell'Agenzia è positiva su entrambe le questioni. In particolare, per quanto riguarda il braccio per le teleradiografie viene ammessa la possibilità di godere del trattamento agevolato a condizione che esso "venga acquistato e/o ceduto congiuntamente al bene principale", ovvero al tomografo, proprio in virtù del principio di "accessorietà" sopra accennato. Per quanto invece riguarda la seconda questione l'Agenzia delle Entrate si è espressa consentendo di usufruire della "possibilità di rettificare la maggiore imposta erroneamente applicata, emettendo una nota di variazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 del Decreto IVA, entro un anno dall'effettuazione dell'operazione". Analogamente, sulla base di una nota di variazione emessa dal fornitore, il professionista "potrà ottenere dal medesimo la restituzione delle somme corrispondenti all'IVA indebitamente applicata".

**Risposta a interpello all'Agenzia delle Entrate n. 427 del 23 giugno 2021 – Articolo 1, comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Cause ostantive all'applicazione del regime c.d. forfetario.**

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3534876/Risposta+n.427+del+2021.pdf/7848786d-42c7-028b-83db-1cc23b3167f1>

La suddetta risposta a interpello fornita dall'Amministrazione Finanziaria attiene alle cause ostantive all'applicazione del regime forfetario per le persone fisiche esercenti arti, professioni o attività d'impresa con compensi (o ricavi) annui non superiori a 65mila euro. Il caso in esame afferisce alla incompatibilità disposta dalla lettera d-ter) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, secondo la quale non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30mila euro. Nel caso di specie trattasi di soggetto che nell'anno precedente ha percepito redditi di pensione superiori a 30mila euro e che sostiene di aver diritto a usufruire del regime forfetario in virtù di quanto riportato nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 10 aprile 2019, che escluderebbe la causa ostantiva nel caso di pensionamento obbligatorio ai termini di legge. L'Agenzia delle Entrate, correttamente, respinge la tesi del contribuente, precisando che la suddetta circolare fa riferimento a una diversa fattispecie.

Quindi, indipendentemente dal fatto che il pensionamento si sia generato per un obbligo di legge o meno, il possesso di redditi da pensione (e più in generale da lavoro dipendente e assimilato) superiori a 30mila euro fa scattare la causa ostantiva all'utilizzo del regime agevolato forfetario.

**Risposta a interpello all'Agenzia delle Entrate n. 443 del 24 giugno 2021 – Articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Contributo fondo perduto COVID-19 decreto sostegni. Rilevanza del CFP ai fini della soglia di accesso al regime forfetario.**

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3534876/Risposta+n.443+del+2021.pdf/387ce8ef-a9db-636e-6ded-4f07b98c0393>

Associata a:



UNI EN ISO 9001

Organismo accreditato da ACCREDIA  
Body accredited by ACCREDIA

Presidente  
Carlo Ghirlanda

Vice Presidente Vicario  
Luca Barzagli

Vice Presidente  
Ferruccio Berto

Vice Presidente  
Giovanni Cangemi

Vice Presidente  
Gianfranco Prada

Segretario Nazionale  
Sabrina Santaniello

Segretario Sindacale  
Corrado Bondi

Segretario Culturale  
Virginio Bobba

Tesoriere  
Pasquale Di Maggio

**A.N.D.I.**

Lungotevere R. Sanzio, 9  
00153 Roma  
Tel. 06.5833.1008  
Fax 06.5830.1633  
info@andinazionale.it  
www.andi.it  
C.F.: 96238930588

*La suddetta risposta a interpello fornita dall'Amministrazione Finanziaria riprende il tema già declinato con la recente Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 14 maggio 2021, ovvero alla rilevanza dei contributi a fondo perduto percepiti ai fini della determinazione della soglia (pari a 65mila euro) di compensi (o ricavi) percepiti dai soggetti in regime forfettario.*

*Ancora una volta l'Agenzia delle Entrate ribadisce che "seppur si tratta di agevolazioni destinate a ristorare i soggetti fruitori della riduzione del fatturato subita nei periodi di riferimento", considerato il carattere di eccezionalità di tali misure e la stretta connessione al contrasto degli effetti della pandemia COVID-19, il contributo a fondo perduto del decreto sostegni, e tutte le agevolazioni della medesima natura e tipologia, non concorrono alla formazione della summenzionata soglia.*

*In altre parole, ad esempio, un professionista che nel corso del 2021 percepisce compensi per 60mila euro e contributi a fondo perduto per 8mila euro, superando complessivamente il valore di 65mila euro, potrà continuare a utilizzare il regime forfettario anche nel 2022, stante il fatto che gli 8mila euro di contributi a fondo perduto ricevuti non devono essere considerati ai fini del calcolo della soglia dei 65mila euro.*

Vi invitiamo alla massima diffusione dei contenuti della presente tra gli associati del Vostro territorio.

Cordiali saluti.

Il Segretario Sindacale Nazionale  
Dott. Corrado Bondi

Il Presidente Nazionale  
Dott. Carlo Ghirlanda